

COMUNE DI CAMPOSANTO
Provincia di Modena

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 17 del 14/03/2014

Oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)**

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 20,30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BALDINI ANTONELLA	SINDACO	Presente
GHERARDI LUCA	ASSESSORE	Presente
VINCENZI GIACOMO	ASSESSORE	Presente
BALBONI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
CALZOLARI SANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
D'AMATO TOMMASO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MANFREDINI DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MASOTINA FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Assessore esterno: NART TAMARA Presente

Assiste all'adunanza la dott.ssa CORRADINI MIRELLA nella sua qualità di Segretario Comunale. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BALDINI ANTONELLA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:

- -

COMUNE DI CAMPOSANTO
Provincia di Modena

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

rif.nr.286

SETTORE	SERVIZIO
AREA FINANZIARIA	TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del DI n. 201 del 2011;
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TARI, mutuando in parte, laddove consentito, le disposizioni presenti nel regolamento comunale per l'applicazione della TARES approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 16 del 09/04/2013, in vigore fino al 31 dicembre 2013, posto che la definizione del presupposto impositivo, dei soggetti passivi e le modalità di determinazione delle tariffe sono pressoché le medesime.

COMUNE DI CAMPOSANTO
Provincia di Modena

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n 5 del 10/03/2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Su proposta della Giunta;

Illustra il dott.Pasquale Mirto, Dirigente Settore tributi Area Nord, il quale fa presente che con il Regolamento è stata prevista la compensazione tra Tares e Tari per evitare un giro al contribuente, con la prima bolletta della Tari chiediamo il conguaglio della Tares.

Masotina Francesco - Gruppo "Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it" dichiara "come eravamo contrari alla Tares per la mancanza della quantificazione del rifiuto conferito, lo siamo per la Tari per le stesse motivazioni".

Il Sindaco rileva che il regolamento è accompagnato dal verbale del revisore.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Rag. Bonetti Milca, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Con voti favorevoli n.6 la Maggioranza e n.2 contrari (la Minoranza: Masotina Francesco - Movimento 5 Stelle-Beppegrillo.it" e Manfredini Daniele - Gruppo "Libertà e Democrazia") resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

Con voti favorevoli n.6 (la maggioranza), contrari n.2 (la Minoranza: Masotina Francesco - Gruppo "Movimento 5 Stelle - Beppegrillo.it" e Manfredini Daniele - Gruppo "Libertà e Democrazia"), resi per alzata di mano, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che il nuovo tributo è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre predisporre il modello di dichiarazione che i contribuenti dovranno utilizzare, il quale è subordinato all'approvazione del regolamento.